

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

OBBLIGO DELLA DENUNCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
Visto l'art. 2, comma 4/bis, del D.L. 25 novembre 1996, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto lo statuto comunale;

RENDE NOTO

- Il **20 gennaio p.v.** scade il termine per la presentazione, a questo ufficio tributi, della denuncia unica dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio del comune.
- La denuncia, sia per le nuove utenze che per le variazioni di quelle in atto, deve redigersi esclusivamente su modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti da questo comune.
- La denuncia non è necessaria per le utenze che, già iscritte a ruolo, non hanno subito variazioni.
- La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- Ai sensi dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 2, comma 340, della legge 30.12.2004, n. 311:
 - la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere: l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Presupposto della tassa – La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte «operative» esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Non sono, altresì, tassabili le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili (art. 2, comma 4/bis, del D.L. 25 novembre 1996, n. 599 e successive modificazioni).

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Soggetti passivi – La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Inizio dell'occupazione – L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

L'ufficio comunale tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 21.12.2010

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG.GIOVANNA RANOLDO

SANZIONI E INTERESSI

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 76 - Sanzioni ed interessi. (Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).

1. (comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203) Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di 51 Euro.

2. (comma così modificato prima dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, poi dall'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99) Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 Euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. (comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. (Comma abrogato dall'art. 1, c. 172.b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1, comma 165.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 13 - Ravvedimento. (Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203).

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) (lettera così modificata dall'art. 16, c. 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) (lettera modificata:

– dall'art. 6 del D.Lgs. 19-11-1998, n. 422;

– dall'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99;

– dall'art. 16, c. 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) (lettera modificata:

– dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506;

– dall'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99;

– dall'art. 16, c. 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (comma prima sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19-11-1998, n. 422 e poi abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32).

5. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.